

## **A.C 2463**

*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" (approvato dal Senato)*

### **Emendamento della Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia**

**Articolo 26** (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

*- il secondo comma è sostituito da seguente: "2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i periodi di assenza dal servizio, su espressa richiesta degli interessati, sono equiparati al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto. Analogo trattamento è riservato ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici certificatori di malattia, attestante una patologia cronica, o immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita e condizioni tali da farle ritenere persone con necessità di isolamento o altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta né ai fini della diminuzione dell'erogazione delle indennità di accompagnamento per minorazioni civili."*

#### **motivazione**

La riscrittura proposta rende più lineare la differenziazione fra le due fattispecie anche in funzione degli oneri documentali e dei procedimenti amministrativi. La prima fattispecie riguarda le persone con disabilità grave che possono richiedere che la loro astensione venga, fino a fine aprile, equiparata al ricovero ospedaliero. È data loro facoltà di usare tale opportunità anche in modalità non continuativa.

La seconda fattispecie è relativa alle persone con necessità di isolamento o altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche (definizione già adottata nell'ambito delle certificazioni di inabilità lavorativa) a causa di patologie cronico degenerative, immunodepressioni, esiti da patologie oncologiche che comportino un maggiore rischio di contagio. In questo caso la certificazione – anche su questo l'emendamento ragionevolmente semplifica – è rilasciata dai medici che comunemente emettono certificazioni di malattia. Viene eliminato anche il riferimento non pertinente all'articolo 3 comma 1 della legge 104/1992. Per maggiore linearità viene ribadito che anche questo tipo assenze non si computano ai fini del periodo di comporta, assicurazione fondamentale per situazioni che spesso sono già al limite nel computo della malattia.

In considerazione dell'aumentato rischio di contagio da COVID-19 per i malati oncologici e per tutte le persone immunodepresse (circa il 20% del totale dei decessi per Coronavirus si è

registrato tra i malati di cancro) è particolarmente necessario incentivare la permanenza a casa di queste persone e l'allontanamento dai luoghi di lavoro, tutelando con misure aggiuntive il posto di lavoro già messo a rischio dalle ripetute assenze per visite, esami e terapie salvavita.

La riscrittura del presente comma è quanto mai necessaria dopo l'emendamento approvato al Senato che rende quanto mai oneroso per il cittadino e per la pubblica amministrazione l'accesso al diritto previsto in origine.

Roma, 16 aprile 2020

Prof. Francesco De Lorenzo  
Presidente FAVO

Avv. Elisabetta Iannelli  
Segretario FAVO